

ISTITUTO PROFESSIONALE “PERSOLINO-STROCCHI” FAENZA



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI




(ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Sezione 4.A

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO EMERGENZA CORONAVIRUS

Data	06/04/2022
Edizione	2
Revisione	0
Questo documento è composto da n. 6 pagine	

ENERG
Studio Associato di Ingegneria
Ing. Davide Giovannini – Ing. Fabio Mordini
Via Ruffilli, 3 – 48022 Lugo (RA)
tel 054534639 fax 05451811023 email energ@studioenerg.it

Datore di Lavoro	DANIELE GRINGERI	
RSPP	DAVIDE GIOVANNINI	
Medico Competente	MASSIMO ONORATO	dott. Massimo Onorato Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
RLS	SUSANNA POLETTI	

INDICE GENERALE

A – INTRODUZIONE	3
B – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
C – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	3
D – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	4
D1 – ASPETTI GENERALI	4
D1.1 - Responsabilità	4
D2 – ESITO DELLA VALUTAZIONE	4
D3 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	5
D3.1 – Svolgimento dell'attività scolastica	5
D3.2 – Obbligo vaccinale e accesso alle strutture	5
D3.3 – Sorveglianza sanitaria	5
D3.4 – Gestione degli spazi e uso dei dispositivi di protezione	5
D3.5 – Gestione dei casi positivi	5
D3.6 – Cura degli ambienti	6
D3.7 – Palestre e laboratori	6
D3.8 – Partecipazione studentesca	6

MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE (ed. a.s. 2021/22 del 05/10/2021)

Punto\Paragrafo	Tipo-natura della modifica
-	Integrazione del DVR con le nuove norme introdotte dal D.L. 24/2022 e dal nuovo piano scuola 2021/2022 allegato al D.M. 82/2022

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>Rif. doc.: B30-4.a Ediz.: 2 Rev.: 0 Data: 06/04/2022</i>
	AGG. RISCHIO BIOLOGICO – EMERGENZA CORONAVIRUS	<i>pag. 3 di 6</i>

A – INTRODUZIONE

L’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” è già dotato di un documento di valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici specifico per l’emergenza Covid-19 (versione 2/20 del 01/06/2020 aggiornato in data 05/10/2021 per l’anno scolastico 2021/2022).

Il presente documento, pertanto, non sostituisce la valutazione del rischio già firmata, ma la integra, tenendo conto della fine dello stato di emergenza nazionale in base al quale la valutazione stessa era stata elaborata e alla luce delle nuove norme e dei nuovi protocolli approvati.

Il presente documento, inoltre, così come l’iniziale valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza da Covid-19 cui fa riferimento, non considera il normale rischio biologico già presente nelle attività ordinarie svolte anche prima dell’emergenza.

B – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si vedano il documento di valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 dell’Istituto di cui alla versione 2/20 del 01/06/2020 e l’aggiornamento del 05/10/2021 per l’anno scolastico 2021/2022.

Alle norme già citate nei precedenti documenti di aggiungono anche le seguenti:

- D.L. 24/2022;
- Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 allegato al D.M. 82/2022.

C – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si vedano il documento di valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 dell’Istituto di cui alla versione 2/20 del 01/06/2020 e l’aggiornamento del 05/10/2021 per l’anno scolastico 2021/2022.

Il D.L. 221/2021 convertito in legge dalla L. 11/2022 aveva prorogato al 31/03/2022 lo stato di emergenza di cui alla D.C.M. 31/01/2020. Con la fine dello stato di emergenza, sono decaduti tutti i protocolli relativi all’effettuazione delle attività sociali e lavorative a essa correlati e, pertanto, sono stati emanati dei nuovi protocolli post emergenza contenenti un sistema semplificato di misure, volte al ritorno alla normalità.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>Rif. doc.: B30-4.a Ediz.: 2 Rev.: 0 Data: 06/04/2022</i>
	AGG. RISCHIO BIOLOGICO – EMERGENZA CORONAVIRUS	<i>pag. 4 di 6</i>

D – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

D1 – ASPETTI GENERALI

Questa sezione del documento contiene la descrizione dell'attività aziendale e delle sue articolazioni, delle apparecchiature e delle sostanze utilizzate, del personale addetto e della documentazione aziendale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

D1.1 - Responsabilità

Le principali responsabilità aziendali sono le seguenti:

Datore di Lavoro: **Daniele GRINGERI (Dirigente Scolastico)**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale: **Davide GIOVANNINI**

Medico Competente: **Massimo ONORATO**

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Susanna POLETTI**

D2 – ESITO DELLA VALUTAZIONE

Si confermano le conclusioni della valutazione di cui al documento di valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 dell'Istituto, versione 2/20 del 01/06/2020 e aggiornamento del 05/10/2021 per l'anno scolastico 2021/2022.

Tuttavia, a prescindere dall'esito della valutazione, le misure di prevenzione e protezione relative al rischio da Covid-19 all'interno della struttura scolastica che dovranno essere rispettate fino alla fine dell'anno scolastico in corso sono contenute nelle norme di legge attualmente in vigore e nello specifico Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 allegato al D.M. 82/2022.

Tali misure sono descritte al successivo punto D3.

 	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AGG. RISCHIO BIOLOGICO – EMERGENZA CORONAVIRUS	<i>Rif. doc.: B30-4.a Ediz.: 2 Rev.: 0 Data: 06/04/2022</i> <i>pag. 5 di 6</i>
--	---	---

D3 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D3.1 – Svolgimento dell’attività scolastica

Ai sensi del D.L. 111/2021 convertito in legge dalla L. 133/2021 e dell’articolo 3 del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 24/2022 l’attività scolastica si dovrà svolgere esclusivamente in presenza con possibilità di DDI per gli alunni in isolamento per Covid-19 su richiesta delle famiglie o degli stessi in caso di maggiore età e per alunni impediti di frequentare in presenza per patologie personali in seguito a certificazione medica.

D3.2 – Obbligo vaccinale e accesso alle strutture

È confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico ai sensi dell’art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 (come modificato dal D.L. 24/2022) fino al 15/06/2022 salvo accertati pericoli per la salute per il personale stesso e dietro certificazione medica.

Secondo l’art. 4-ter.2, comma 2 dello stesso D.L. 44/2021 (come modificato dal D.L. 24/2022), il personale docente ed educativo può stare a contatto con gli alunni solamente se vaccinato (con vaccina base e successivo richiamo) Il personale docente ed educativo non vaccinato è riammesso in servizio, ma non può svolgere attività a contatto con gli alunni. È riammesso in servizio anche il restante personale non vaccinato (ATA, collaboratori, ecc.), in quanto non necessita di un contatto con gli alunni. Resta valido l’obbligo di possesso del green pass base fino al 30/04/2022 per chiunque acceda alla struttura.

È vietato l’accesso alle strutture a chiunque presenti una temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomi compatibili che quelli da Covid-19. Tale aspetto è correlato alla responsabilità personale.

D3.3 – Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i soggetti definiti fragili per l’infezione da SARS-CoV-2 correlata allo stato di emergenza è prorogata fino al 30/06/2022.

D3.4 – Gestione degli spazi e uso dei dispositivi di protezione

È obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o altri dispositivi di livello superiore per tutti i soggetti che entrano nelle strutture (personale, studenti, esterni), con l’esclusione dei minori di 6 anni e dei soggetti con patologie incompatibili con l’uso delle mascherine stesse. È escluso anche l’uso delle mascherine di qualsiasi tipo durante l’attività sportiva o motoria.

Sono confermati i DPI aggiuntivi per il personale che si occupa dell’assistenza degli alunni che non possono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per patologie personali incompatibili.

All’interno delle classi è raccomandata la distanza di sicurezza di 1 metro fra le rime buccali degli alunni e suggerita la distanza di 2 metri fra docenti e alunni nell’area della cattedra, quando le condizioni strutturali e logistiche dell’edificio lo consentono. Il distanziamento di 2 m è raccomandato anche durante gli accessi alle strutture e gli spostamenti interni.

D3.5 – Gestione dei casi positivi

Sono confermati gli incarichi per i referenti Covid.

Fino a 3 positivi accertati nella stessa classe non si prevedono specifiche misure di prevenzione e protezione aggiuntive.

Con 4 o più positivi nella stessa classe il personale e gli alunni devono indossare una mascherina FFP2 o di livello superiore per una durata di 10 giorni dall’ultimo contatto e sottoporsi a test in caso di comparsa dei primi sintomi di Covid-19.

La presenza di casi positivi non comporta l’interruzione della didattica in presenza per gli altri alunni, né la sospensione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e delle manifestazioni sportive.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>Rif. doc.: B30-4.a Ediz.: 2 Rev.: 0 Data: 06/04/2022</i>
	AGG. RISCHIO BIOLOGICO – EMERGENZA CORONAVIRUS	<i>pag. 6 di 6</i>

Per quanto riguarda le attività di sanificazione conseguenti la presenza di casi positivi, si veda il successivo punto D3.6.

D3.6 – Cura degli ambienti

Tutti gli ambienti utilizzati dell'Istituto devono essere sottoposti a sanificazione quotidiana, come da documenti tecnici emanati dagli enti preposti durante lo stato di emergenza.

È obbligatoria la frequente aerazione dei locali secondo le modalità già descritte nei DVR dell'Istituto.

Si conferma la frequente igiene delle mani, con la messa a disposizione del gel igienizzante in tutte le aree dell'Istituto.

In caso di positività accertata sono confermati gli interventi di sanificazione straordinaria con le modalità già descritte nei documenti tecnici emanati dagli enti preposti. La sanificazione non è necessaria nel caso in cui alla data di accertamento della positività siano già trascorsi 7 o più giorni dall'ultima presenza a scuola del soggetto positivo.

La sanificazione straordinaria può essere svolta dal personale dell'Istituto normalmente adibito alle attività di pulizia, dotato dei DPI già indicati nei precedenti DVR e non è necessaria una certificazione di avvenuta sanificazione.

D3.7 – Palestre e laboratori

L'attività sportiva e motoria si deve svolgere senza l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia all'aperto, sia al chiuso.

L'attività all'aperto è privilegiata, ma non è vietata l'attività al chiuso, salvo la possibilità di garantire una costante aerazione delle palestre.

Non sono vietate le attività sportive che comportano il contatto fisico.

Nel caso in cui le palestre vengano utilizzate da esterni al di fuori degli orari scolastici, è necessario verificarne l'avvenuta sanificazione al termine dell'attività.

È consentita l'attività all'interno dei laboratori a patto che venga garantita la sanificazione fra un gruppo classe e l'altro.

D3.8 – Partecipazione studentesca

Sono garantite le assemblee degli studenti e tutte le altre attività di partecipazione studentesca nel rispetto dell'uso dei dispositivi delle vie respiratorie, del distanziamento e dell'igiene degli spazi e degli ambienti.